

I PUNTI ESSENZIALI DELLA CONTRORIFORMA PREVIDENZIALE

GLI OBIETTIVI

Prolungare l'attività lavorativa o ritardare il momento della pensione: certificazione, liberalizzazione dell'età pensionabile, incentivi, modifiche di accesso al pensionamento

Sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico obbligatorio

Sviluppare la previdenza complementare

**LA CERTIFICAZIONE DEL DIRITTO
AL CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE
(commi 3, 4, 5)**

Che cosa è

È la promessa (mai certa) che non saranno adottate in futuro riforme o modifiche riguardanti il sistema di calcolo della pensione, nuovi blocchi, misure restrittive.

A chi deve richiedere la certificazione il lavoratore

All'istituto previdenziale a cui risulta iscritto.

Quali requisiti sono richiesti

Il lavoratore deve aver maturato **entro il 31 dicembre 2007** i requisiti per il diritto alla **pensione di vecchiaia** o **di anzianità** previsti prima dell'entrata in vigore della legge.

N.B. Il lavoratore può richiedere il diritto alla prestazione pensionistica in qualsiasi momento.

**LA LIBERALIZZAZIONE
DELL'ETÀ PENSIONABILE
(comma 2, lettera b)**

Che cosa è

Facoltà, per il lavoratore che ha maturato i requisiti per la **pensione di vecchiaia**, di proseguire l'attività lavorativa.

Il lavoratore è libero di scegliere se avvalersene o non avvalersene a seconda dei vantaggi che ne potrà trarre.

Come funziona

Nel sistema retributivo (lavoratori che all'01/01/1996 avevano un'anzianità contributiva maggiore di 18 anni) occorre il preventivo accordo del datore di lavoro.

Nel sistema contributivo (lavoratori neo-assunti all'01/01/1996) in modo automatico fino all'età di 65 anni.

A cosa ha diritto il lavoratore

All'applicazione degli incentivi (commi 12, 13, 14, 15, 16,17).

N.B. Per le lavoratrici vengono fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia di pensionamento di vecchiaia: possibilità di rimandare il momento del pensionamento sino al compimento del 65° anno di età e ottenere un incremento del rendimento della pensione pari a mezzo punto per ogni anno lavorato dopo i 60 anni di età. L'incremento non si attribuisce oltre i 40 anni di anzianità contributiva.

**GLI INCENTIVI AL POSTICIPO
DEL PENSIONAMENTO DI ANZIANITÀ
(commi 12, 13, 14, 15, 16, 17)**

Che cosa è

Facoltà, per il lavoratore che ha maturato i requisiti per la **pensione di anzianità**, di proseguire l'attività lavorativa.

In cosa consiste l'incentivo

Nel rinunciare all'accredito contributivo del 32,70% (di cui 8,89% a carico del lavoratore e 23,81% a carico del datore di lavoro) e ad avere tale quota direttamente in busta paga. La quota è totalmente esente da imposta sulle persone fisiche.

Quale è il periodo in cui si può richiedere l'incentivo

Dal 2004-2007.

A chi spetta

Ai lavoratori dipendenti del settore privato.

A quale trattamento pensionistico ha diritto il lavoratore

A quello che gli sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile al pensionamento prevista dalla normativa vigente e sulla base dell'anzianità contributiva maturata in tale data.

LE MODIFICHE DI ACCESSO AL PENSIONAMENTO (commi 6, 7)

LA PENSIONE DI ANZIANITÀ

NEL SISTEMA RETRIBUTIVO (lavoratori che all'01/01/1996 avevano un'anzianità contributiva maggiore di 18 anni) **E MISTO** (lavoratori che all'01/01/1996 avevano un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni)

LAVORATORI **DIPENDENTI**

Dal 1° gennaio 2008

Requisiti lavoratori dipendenti pubblici e privati

| Anno | Età anagrafica | Anzianità contributiva | | Anzianità contributiva |
|------|----------------|------------------------|---------------|------------------------|
| 2008 | 60 | 35 | | 40 |
| 2009 | 60 | 35 | | |
| 2010 | 61 | 35 | OPPURE | |
| 2011 | 61 | 35 | | |
| 2012 | 61 | 35 | | |
| 2013 | 61 | 35 | | |
| 2014 | 62 | 35 | | |

Dal 1° gennaio 2014

I requisiti di età anagrafica indicati nelle tabelle sono **incrementati di un anno** salvo il differimento sulla base di una verifica, da effettuarsi nel corso del 2013, dalla quale risultino risparmi superiori alle previsioni.

Le **finestre** per la decorrenza della pensione sono ridotte da 4 a 2:

| Data maturazione dei requisiti | Data decorrenza della pensione |
|--------------------------------------|---|
| Entro il secondo trimestre dell'anno | 1° gennaio dell'anno successivo (soggetti con età pari o superiori a 57 anni* entro il 31 dicembre) |
| Entro il quarto trimestre dell'anno | 1° luglio dell'anno successivo indipendentemente dall'età anagrafica |

(* i 57 anni di età anagrafica hanno rilevanza nell'ipotesi di requisito contributivo dei 40 anni)

LA PENSIONE DI ANZIANITÀ

NEL SISTEMA RETRIBUTIVO (lavoratori che all'01/01/1996 avevano un'anzianità contributiva maggiore di 18 anni) E MISTO (lavoratori che all'01/01/1996 avevano un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni)

LAVORATORI AUTONOMI

Dal 1° gennaio 2008

Requisiti lavoratori autonomi iscritti all'Inps

| Anno | Età anagrafica | Anzianità contributiva | | Anzianità contributiva |
|------|----------------|------------------------|--------|------------------------|
| 2008 | 61 | 35 | OPPURE | 40 |
| 2009 | 61 | 35 | | |
| 2010 | 62 | 35 | | |
| 2011 | 62 | 35 | | |
| 2012 | 62 | 35 | | |
| 2013 | 62 | 35 | | |
| 2014 | 63 | 35 | | |

Dal 1° gennaio 2014

I requisiti di età anagrafica indicati nelle tabelle sono **incrementati di un anno** salvo il differimento sulla base di una verifica, da effettuarsi nel corso del 2013, dalla quale risultino risparmi superiori alle previsioni.

Le **finestre** per la decorrenza della pensione sono ridotte da 4 a 2:

| Data maturazione dei requisiti | Data decorrenza della pensione |
|-------------------------------------|---|
| Entro il primo semestre dell'anno | 1° luglio dell'anno successivo |
| Entro il quarto trimestre dell'anno | 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di conseguimento dei requisiti |

ECCEZIONE
PER LE LAVORATRICI DIPENDENTI
E
LE LAVORATRICI AUTONOME
(comma 9)

In via sperimentale **fino al 31 dicembre 2015** possono accedere al pensionamento di anzianità:

- le **lavoratrici dipendenti** con un'anzianità contributiva pari o superiori a 35 anni e un'età anagrafica pari o superiore a 57 anni,
- le **lavoratrici autonome** con un'anzianità contributiva pari o superiori a 35 anni e un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni.

Condizione per poter accedere al diritto

Le lavoratrici devono optare per una liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole del sistema contributivo con notevole riduzione dell'importo della pensione (**penalizzazione**).

SISTEMA CONTRIBUTIVO

(lavoratori neo-assunti all'01/01/1996)

Requisito anagrafico

Elevato a **60 anni per le donne** e a **65 anni per gli uomini**. L'età pensionabile, quindi, non è più flessibile (come previsto dalla 335/95) ma obbligatoria e fissa.

Inoltre si può accedere al pensionamento:

- a prescindere dal requisito anagrafico con un'anzianità contributiva pari a 40 anni;
- con un'anzianità contributiva pari ad almeno 35 anni con i requisiti di età anagrafica indicati nelle tabelle per il periodo dal 2008 al 2013 e per il periodo successivo, dal 2014 in poi, il requisito di età anagrafica è incrementato di un anno.

Viene inoltre esteso il meccanismo di accesso (finestre), inerente alle pensioni di anzianità dei lavoratori dipendenti e autonomi, con le decorrenze riportate nelle tabelle.

COME INCIDONO LE NUOVE REGOLE PREVIDENZIALI PER:

IL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA

(comma 6, lettera c)

Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 59, comma 9, della legge 1997, n.449, con decorrenza fissata, per le anzianità e i limiti di età, ogni anno al 1° settembre.

I LAVORATORI PARASUBORDINATI

(assicurati presso la gestione speciale Inps, art.2, comma 26, della legge n.335 del 1995, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria)

Per il diritto alla **pensione di anzianità** si applicano le disposizioni riferite ai lavoratori dipendenti previste dal sistema contributivo **(comma 6, lettera d)**.

Versamenti volontari: è prevista la possibilità, da realizzare con successivo decreto legislativo, di chiedere l'autorizzazione, presso gli enti di previdenza obbligatoria, ad effettuare i versamenti volontari **(comma 2, lettera t)**.

I LAVORATORI AUTORIZZATI (antecedentemente al 1° marzo 2004) **ALLA PROSECUZIONE VOLONTARIA, IL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA E DELLE FORZE ARMATE** (decreto legislativo 1995 n.195), **I VIGILI DEL FUOCO** (legge 1941, n.1570) **E I RISPETTIVI DIRIGENTI** **(comma 8)**

Continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di pensioni di anzianità della normativa vigente prima della entrata in vigore della presente legge.

I LAVORATORI BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

(commi 18, 19)

Continuano ad applicarsi le disposizioni della normativa vigente prima della entrata in vigore della legge:

- ai lavoratori collocati in mobilità, sulla base di accordi stipulati **anteriormente al 1° marzo 2004**, e che maturano i requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità stessa;
- ai lavoratori dei Fondi di solidarietà di settore legge n.662, del 1996, articolo 2 comma 28 (enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali) per i quali siano **già intervenuti al 1° marzo 2004** gli accordi sindacali.

Limite: 10.000 lavoratori beneficiari;

**IL PERSONALE ARTISTICO DIPENDENTE DAGLI ENTI LIRICI E
DALLE ISTITUZIONI CONCERTISTICHE ASSIMILATE
(comma 54)**

Il requisito anagrafico per la **pensione di vecchiaia** è elevato a 65 anni per gli uomini
60 anni per le donne.

**IL PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
(comma 2, lettera p)**

Le disposizioni della legge si applicano al personale delle pubbliche amministrazioni
(art.1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165) previo confronto con le
organizzazioni sindacali.

**GLI ENTI PREVIDENZIALI DI DIRITTO PRIVATO
(comma 6)**

Gli enti di diritto privato (decreti legislativi 30 giugno 1994, n.509, e 10 febbraio
1996, n.103) sono esclusi dalle modifiche di accesso al pensionamento.

ART.3 COMMA 3, LEGGE 1992, N.104
(Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)
(comma 2, lettera r)

È prevista la definizione, attraverso i decreti legislativi, di forme di contribuzione
figurativa per i soggetti che trasformano il contratto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale perché presentano situazioni di disabilità o per assistere familiari conviventi
disabili.

ATTIVITÀ USURANTI **(commi 10, 11)**

È prevista la definizione, attraverso i decreti legislativi, di regimi speciali che disciplinano la possibilità di andare in pensione anticipatamente rispetto a quanto previsto dalla legge nei commi 6 e 7.

LAVORATRICI MADRI **(commi 10, 11)**

È previsto il potenziamento, attraverso i decreti legislativi, dei benefici agevolativi per le lavoratrici madri.

LAVORATORI PRECOCI **(commi 10, 11)**

È prevista la conferma, da realizzare con successivo decreto legislativo, dell'accesso al pensionamento a 40 anni di anzianità contributiva!

ULTERIORI MODIFICHE
(commi 10,11)

Il Governo ha la facoltà, con lo scopo di armonizzare il sistema previdenziale e raggiungere le finalità finanziarie, di modificare attraverso i decreti legislativi:

- i requisiti di età anagrafica e anzianità contributiva;
- le modalità di finanziamento;
- le modalità di calcolo dei trattamenti pensionistici.

LO SVILUPPO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (comma 2, lettera e)

- **Conferimento del Tfr maturando**

Si prevede il conferimento del Tfr alle forme pensionistiche complementari collettive (fondi negoziali: nazionali, territoriali o aziendali; fondi aperti); e individuali (piani pensionistici individuali).

Come?

Con il ricorso al principio del **silenzio-assenso**.

Il lavoratore entro sei mesi, dall'entrata in vigore del decreto legislativo emanato dal Governo, ovvero entro sei mesi dall'assunzione se successiva all'emanazione del decreto deve:

- **Se non vuole trasferire il Tfr:** manifestare esplicitamente la volontà a non trasferire lo stesso alle forme pensionistiche complementari;
 - **Se vuole trasferire il Tfr:** non manifestare alcuna volontà. Scatterà in tal caso la destinazione automatica del Tfr alle forme pensionistiche complementari. **N.B.** Il lavoratore, sempre entro i sei mesi di cui sopra, dovrà scegliere a quale forma pensionistica complementare confluire il Tfr altrimenti sarà conferito attraverso **modalità tacite di conferimento** alle forme pensionistiche individuate con i successivi decreti legislativi (fondi istituiti o promossi dalle Regioni; fondi negoziali; fondi aperti;).
- **Costituzione di forme pensionistiche presso gli enti di previdenza obbligatoria**

Inoltre il lavoratore potrà decidere destinare le quote di Tfr non altrimenti devolute alle forme pensionistiche istituite presso gli enti di previdenza obbligatoria.

- **Contributo del datore di lavoro alla previdenza complementare**

Possibilità per il lavoratore che ha diritto a tale contributo di farlo confluire nella forma prescelta dal lavoratore o individuata.

- **Il trasferimento del Tfr è condizionato alla definizione di misure agevolative per le imprese.**
- **Contribuzione volontaria**

Possibilità di proseguire il versamento di contributi volontari alle forme di previdenza complementare oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell'età pensionabile.

- **Equiparazione delle diverse forme pensionistiche complementari attraverso**

- la definizione di regole comuni per la comparabilità dei costi, la trasparenza e la portabilità per favorire la libera adesione e circolazione dei lavoratori alle forme di previdenza complementare;
- la rimozione dei vincoli posti all'adesione collettiva ai fondi aperti e adozione di misure finalizzate a favorire le adesioni in forma collettiva ai fondi aperti;
- il riconoscimento, al lavoratore dipendente che decide di trasferirsi volontariamente da una forma pensionistica all'altra, del diritto al trasferimento del contributo del datore di lavoro in precedenza goduto e delle quote del Tfr.

- **Contitolarità e legittimità attribuita ai fondi pensione**

Si attribuisce ai fondi pensione la legittimazione a rappresentare gli iscritti in giudizio per ottenere il pagamento dei contributi omessi e l'eventuale risarcimento del danno derivante dal ritardo.

- **Vincoli di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità delle prestazioni**

- **Disciplina fiscale (comma 2, lettera i)**

- Ampliamento della deducibilità fiscale
- Revisione della tassazione dei rendimenti

LA TOTALIZZAZIONE **(comma 2, lettera o)**

È prevista la ridefinizione, attraverso i decreti legislativi, della disciplina della totalizzazione relativa ai requisiti di accesso a tale istituto.

Requisiti per l'accesso alla totalizzazione

- 65 anni di età e almeno 5 anni di contributi versati presso ogni cassa, gestione o fondo interessati dalla domanda di totalizzazione;
- 40 anni di anzianità contributiva (complessivamente maturati), indipendentemente dall'età anagrafica, e almeno 5 anni di contributi versati presso ogni cassa, gestione o fondo interessati dalla domanda di totalizzazione;

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ (comma 2, lettera u)

Campo di applicazione

Trattamenti pensionistici corrisposti da enti di forme di previdenza obbligatoria di importo superiore a 25 volte l'importo dall'art.38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.448 (attualmente rivalutato a 535,95 euro). Al suddetto importo concorrono anche i trattamenti integrativi in aggiunta o integrazione del trattamento pensionistico.

In cosa consiste il contributo di solidarietà

Nel versare il 4% del suddetto importo senza deducibilità dall'imposta del reddito delle persone fisiche.

Periodo

Dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2015.

Limite di reddito

Qualora la somma dei trattamenti pensionistici superi il limite di reddito (535,95 x 25=13.398,75) si applicherà il contributo di solidarietà. N.B. l'importo del contributo non può superare l'importo della parte di reddito che eccede il contributo stesso, ad esempio:

$$535,95 \times 25 = 13.398,75 \text{ limite di reddito}$$

| | |
|---|--------------------------|
| Trattamento pensionistico | 13.500,00 euro (mensili) |
| Aliquota | 4% |
| Totale contributo di solidarietà | 540,00 |

Trattamento pensionistico - contributo di solidarietà

$$13.500,00 - 540,00 = 12.960,00$$

12.960,00 è minore di 13.398,75

Nel caso in cui si presenti una situazione simile il pensionato andrà a pagare un contributo di solidarietà pari alla differenza tra:

$$13.500,00 - 13.398,75 = 101,25 \text{ euro}$$

NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA SPESA PREVIDENZIALE
(commi 21, 22)

Composizione

Non più di 20 membri (ora non più di 15).

Durata dell'incarico

Non più di 4 anni rinnovabile (ora rinnovabile una sola volta).

Remunerazione

Rideterminata nel rispetto dell'invarianza di spesa.

**ISTITUZIONE DEL CASELLARIO DELLE POSIZIONI PREVIDENZIALI
DEGLI ATTIVI
(commi 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30)**

Scopo

Costituire l'anagrafe generale delle posizioni assicurative; raccolta di informazioni e gestione dati dei lavoratori iscritti:

- all'assicurazione generale obbligatoria per l'IVS dei lavoratori dipendenti,
- ai regimi obbligatori sostitutivi, esclusivi e esonerativi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'IVS,
- ai regimi pensionistici dei lavoratori parasubordinati (art.2, comma 26 legge 335/1995),
- a qualunque altro regime a carattere obbligatorio,
- ai regimi facoltativi gestiti dagli enti previdenziali.

TESTO UNICO (commi 50, 51, 52,)

Che cosa è

Raccolta di norme che disciplinano la materia previdenziale.

In cosa consiste la delega al Governo

Nell'adottare entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge un decreto legislativo recante un testo unico per **modificare, correggere, ampliare e abrogare** espressamente norme vigenti relative alla contribuzione, all'erogazione delle prestazioni, all'attività amministrativa e finanziaria degli enti che gestiscono l'assicurazione obbligatoria; **semplificare e razionalizzare** le norme previdenziali per il settore agricolo.

PERQUAZIONE AUTOMATICA (comma 55)

Prevede l'applicazione **dell'adeguamento al costo della vita con cadenza annuale** al complessivo trattamento pensionistico percepito dai pensionati di cui all'art.3 D.Lgs. 1990, n.357 (lavoratori dipendenti degli enti pubblici creditizi iscritti alla Gestione speciale presso l'Inps).